



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.34226, in data 01/12/2023, con cui la ZETA S.r.l., con sede a Chioggia (VE), ha richiesto la proroga fino al 31/01/2024 dell'Ordinanza n.95/2023, in data 20/10/2023, allo scopo di ultimare i lavori di profilatura della scarpata del canale industriale sud del porto di Venezia, in corrispondenza dell'accosto denominato "DECAL";

VISTE: la propria Ordinanza nr. 95/2023, in data 20/10/2023 con la quale era stata disciplinata la navigazione nel tratto di canale industriale sud, interessato dai medesimi lavori;

VISTA: la nota assunta a prot. n.26552, in data 22/09/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver commissionato i lavori di che trattasi alla Società istante;

VISTA: la nota prot. n.25759, in data 03/07/2023, con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per un volume totale presunto, di circa m³ 2.000 (duemila), ed il successivo conferimento presso la cassa di colmata "Molo Sali";

VISTA: la nota prot. n.34855, in data 15/09/2023, con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto ha specificato le prescrizioni inerenti al cambio di destinazione dei sedimenti provenienti dall'attività di dragaggio, per un volume totale presunto di circa m³ 2.200 (duemiladuecento), ed il successivo conferimento presso il sito "Isola delle Tresse";

VISTA: l'autorizzazione n.400/2023, in data 06/12/2023, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nel bacino lagunare marittimo di competenza oggetto di interventi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione del presente provvedimento e **fino al 31 gennaio 2024**, la ZETA S.r.l. ultimerà i lavori di profilatura della scarpata del **canale industriale sud** del

porto di Venezia, in corrispondenza dell'accosto denominato "**Decal**", con l'impiego dei seguenti mezzi navali o altri mezzi nella disponibilità della stessa:

MM/NN "**ANNAMARIA Z.**" (CI-3724), "**PALMIRO Z.**" (CI-3873), "**COLOMBA C.**" (CI-54), "**NICOLA Z.**" (CI-3390), "**FERNANDO**" (CI-3648), "**REX II**" (CI-3042), "**VEGA I**" (CI-3346), "**ARGENTINO**" (CI-3785) e "**ZETA SURVEY**" (CI-3874);

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al "rende noto", lo specchio acqueo del canale industriale sud del porto di Venezia, antistante la porzione est dell'accosto Decal, per una distanza di **metri 30 (trenta)** dalla banchina, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori e a quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo sopra indicato dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI

*firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

AREA DI INTERVENTO – ACCOSTI OPERATIVI DECAL IN CANALE INDUSTRIALE SUD DEL PORTO DI VENEZIA

